

Statuto dell'Associazione "TREVISANDO"

Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita in Godega di Sant'Urbano, in via Colombo n° 1, un'associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata "TREVISANDO".

Articolo 2 – Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha lo scopo di riunire, in spirito di amicizia, tutte le società e Gruppi che desiderino promuovere, propagandare **attività ludico motorie, manifestazioni non competitive** e ricreative del tempo libero e rafforzare l'amore per la natura, l'ambiente e la vita associativa. L'associazione potrà altresì svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica **ludico motoria** della disciplina sopra indicata.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi a norme e direttive, agli statuti e ai regolamenti di ogni Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, e le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività svolte.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell'ente di promozione sportiva e/o federali nella parte concernente l'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1. Possono essere soci i Gruppi o le associazioni sportive e/o ricreative che condividano le finalità istituzionali. Sono espressamente esclusi ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni (rappresentanti designati) godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e dell'elettorato attivo e passivo. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo i modi stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - A: dimissione volontaria;
 - B: morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - C: radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - D: scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 24 del presente statuto
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera C, assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si

procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto ad alcun rimborso.

Articolo 7 – Organi sociali

Gli organi sociali sono:

- A) L'assemblea dei soci
- B) Il presidente
- C) Il consiglio direttivo

Articolo 8 – Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei membri del consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce i modi e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo dieci (10) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consultivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione e in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2. Inoltre l'assemblea può approvare l'adesione di altri Gruppi o Società o l'eventuale espulsione di Gruppi e Società già in Associazione e altresì dichiarare esclusi i Soci non in regola con il versamento della quota annuale (la quota deve essere versata entro il 31 gennaio.)

Articolo 11 – Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti concernenti diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi si tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modo di liquidazione

Articolo 13 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto di sette membri, e si riunisce validamente con la presenza di almeno quattro (4) dei soci membri. Elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Nomina inoltre il Segretario e un Tesoriere che possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio, nel qual caso, non hanno diritto di voto.
2. Il consiglio direttivo rimane in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli rappresentanti delle società, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi d'incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti di ogni Federazione o Ente di Promozione cui fossero affiliati; non siano stati assoggettati da parte degli stessi Enti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.
6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono essere comprovate dal verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà privo dei suoi membri fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente. Al verificarsi di tal evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
4. I membri del consiglio direttivo decadono automaticamente dopo tre (3) assenze consecutive non giustificate.

Articolo 15 – Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

1. Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
2. Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
3. Redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
4. Attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Articolo 19 – Il Segretario

Il segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Articolo 20 – Il Tesoriere

Il tesoriere provvede alla tenuta del Registro Cassa e del Giornale Mastro, da cui risultano tutti i movimenti contabili, ed è personalmente responsabile dei fondi che gli sono affidati.

Articolo 21 – Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo sia consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica – finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 22 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Articolo 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. I beni che via via diverranno proprietà dell'associazione costituiranno anch'essi parte patrimoniale della stessa.

Articolo 24 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno $\frac{3}{4}$ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità affini, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 – Norme e rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate in materia dal Codice Civile.

